



N.63
del 3 Maggio 2017

News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti
Loro sedi

Bonus per la rottamazione di autocaravan

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che **l'art. 1 commi 85 e 86 della L.208/2015** (legge di stabilità 2016), con l'obiettivo di **incentivare la sostituzione**, mediante demolizione, dei veicoli di cui all'art. 54 comma 1 lett. m) del DLgs. 285/92 (autocaravan), di categoria "euro 0", "euro 1" o "euro 2" **con autocaravan nuovi**, aventi classi di emissione non inferiore a "euro 5" della stessa tipologia, ha previsto **la concessione di un contributo di 8.000 euro per veicolo acquistato**. La disposizione riguarda i **veicoli nuovi** (ovvero non già immatricolati in precedenza, neanche temporaneamente, sia in Italia che all'estero): i) acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016; ii) immatricolati non oltre il 31 marzo 2017. Il contributo è anticipato **all'acquirente dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita** ed è a questi **rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo**, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97. Con una recente R.M. 48 del 10.4.2017, l'Agenzia delle Entrate **ha reso disponibile il codice tributo con cui utilizzare in compensazione**, mediante modello F24, il credito d'imposta relativo agli incentivi riconosciuti per la sostituzione di autocaravan: **"6875", denominato "Credito d'imposta – Incentivi fiscali alla sostituzione, mediante demolizione, degli autocaravan – articolo 1, commi 85 e 86, legge 28 dicembre 2015, n. 208"**.

Premessa

In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di incentivare la sostituzione, mediante demolizione, di autocaravan, di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2» con veicoli nuovi, aventi

classi di emissione non inferiore ad «euro 5», della medesima tipologia, l'art. 1, commi 85 e 86, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)» **ha previsto un contributo:**

- **fino a un massimo di 8.000 euro;**
- **per ciascun veicolo acquistato nel 2016 ed immatricolato entro il 31 marzo 2017;**
- **per una spesa massima di 5 milioni di euro per l'anno 2016;**

Con l'adozione del **DM 13.9.2016 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, assunto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono state definite, invece:

- **le modalità di attuazione**, comprese quelle per usufruire del credito d'imposta,
- **le modalità di comunicazione delle spese** effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi disponibili;
- **il regime dei controlli;**
- ogni altra **disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.**

Il contributo di cui trattasi è anticipato all'acquirente dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questi rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

L'agevolazione in sintesi

Brevemente si ricorda che il contributo **(pari ad Euro 8.000,00)** è **concesso a coloro che, nell'anno 2016:**

- **hanno acquistato ed immatricolano ad uso proprio in Italia**, anche in locazione finanziaria, un autocaravan nuovo, **conforme alle norme sulle emissioni inquinanti corrispondenti alla classe «euro 5» o a classi successive**,
- in sostituzione di un **autocaravan conforme alle norme sulle emissioni «euro 0», «euro 1» o «euro 2»**,
- **mediante demolizione.**

La disposizione riguarda **i veicoli nuovi** (ovvero non già immatricolati in precedenza, neanche temporaneamente, sia in Italia che all'estero):

- acquistati con **contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016;**
- immatricolati **non oltre il 31 marzo 2017.**

Ai fini del riconoscimento del contributo era altresì necessario che nell'atto di acquisto **sia stato chiaramente indicato il contributo statale**, di cui all'art. 2 del DM 13.9.2016 e l'indicazione che l'autocaravan consegnato **era destinato alla rottamazione**.

I venditori che intendevano concedere il bonus avrebbero dovuto:

- registrarsi sul Portale dell'automobilista, al fine di prenotare il contributo **in parola ed ottenere una ricevuta di registrazione della prenotazione del contributo, sulla base della procedura resa disponibile sul sito www.ilportaledellautomobilista.it**;
- confermare l'operazione di acquisto, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato, entro novanta giorni dalla prenotazione;
- consegnare il veicolo usato ad un demolitore e **provvedere direttamente alla richiesta di radiazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista**, entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo.

CREDITO D'IMPOSTA

I venditori degli autocaravan nuovi che hanno concluso con esito positivo le operazioni di accesso al contributo descritte nel paragrafo precedente, **possono recuperare il contributo concesso** sotto forma di **credito d'imposta di pari importo**, da utilizzare (tramite modello F24):

- ✓ **esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- ✓ **esclusivamente tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline**, offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Con la recente R.M. del 10.4.2017, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile **il codice tributo con cui utilizzare in compensazione**, mediante modello F24, del credito d'imposta di cui trattasi

CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE
6875	"Credito d'imposta – Incentivi fiscali alla sostituzione, mediante demolizione, degli autocaravan – articolo 1, commi 85 e 86, legge 28 dicembre 2015, n. 208".

OSSERVA

Il codice tributo "6875" permette quindi **l'utilizzo in compensazione** e, nel modello F24, va esposto nella sezione "Erario", **in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati"**, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Il campo "anno di riferimento" è valorizzato nel formato "AAAA" **con l'anno di immatricolazione dei veicoli nuovi acquistati**.

Per consentire **l'utilizzo del credito d'imposta in compensazione tramite modello F24**, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette **preventivamente all'Agenzia delle entrate** (con modalità telematiche definite d'intesa);

- **l'elenco dei soggetti beneficiari del credito stesso**, identificati dal relativo codice fiscale;
- **l'importo del credito spettante** a ciascuno di essi;
- le **eventuali variazioni e revoche**,
- la **richiesta di radiazione per demolizione presso lo sportello telematico dell'automobilista**.

Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione dal beneficiario, identificato dal relativo codice fiscale, risulti superiore all'ammontare spettante, anche tenendo di precedenti fruizioni del credito stesso, il **relativo modello F24 è scartato**.

OSSERVA

Lo scarto è **comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici Entratel o Fisconline, offerti dall'Agenzia delle entrate**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti